



COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

- Provincia di Salerno -

<http://www.comune.sangregoriomagno.sa.it>

sindaco.sangregoriomagno@asmepec.it

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 4859 del 31 maggio 2019

Ordinanza n. 4 del 31 maggio 2019

Oggetto: Obbligo a carico dei cittadini di provvedere alla manutenzione e alla pulizia dei fossi, dei canali di scolo e dei terreni incolti, nonché allo sfalcio d'erba, al taglio degli arbusti, rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura delle aree di proprietà privata limitrofe a strade pubbliche o prospicienti a spazi e aree pubbliche.

Premesso che

- da verifiche effettuate dagli organi competenti lungo le strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di San Gregorio Magno, è stata constatata la presenza di siepi vive invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di caduta, di rami protendenti sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità dei predetti tratti stradali, compromettendone, altresì, la sicurezza;
- le predette criticità, a causa delle temperature particolarmente elevate della stagione estiva, comportano, inoltre, un elevato pericolo di incendi nei terreni infestati da sterpi, arbusti, vegetazione secca, che, oltre a causare danni all'ambiente ed al territorio, determinano un grave pregiudizio per la salute pubblica e problemi igienici, in quanto favoriscono la proliferazione di ratti, insetti, parassiti e animali nocivi di ogni genere e specie;

ritenuta, pertanto, la necessità di adottare le misure finalizzate a prevenire o ad eliminare i summenzionati rischi e situazioni di pericolo potenziale;

visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale prevede che il sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene pubblica, nonché in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

visto l'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (codice della protezione civile), il quale prevede che il sindaco è autorità territoriale di protezione civile;

vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 (Misure per fronteggiare l'emergenza incendi in Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), laddove è previsto, nell'art. 1, comma 5, che i Sindaci dei comuni interessati delle regioni di cui alla presente ordinanza, sono tenuti ad assicurare il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui culturali;

visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

sentito il consigliere delegato alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla protezione civile, sig. Pasquale Iuzzolino;

sentito il Comandante della Polizia municipale, cap. Paolo Iuzzolino;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistendo un'esigenza di assoluta celerità procedimentale, si possa prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;

visto il regolamento di Polizia Urbana e Rurale;

visto lo statuto comunale;

ORDINA

Per le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

1. A tutti i proprietari e conduttori dei terreni confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situati nel territorio del Comune di San Gregorio Magno, di provvedere a:
 - a) potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;
 - b) tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
 - c) rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
 - d) taglio della vegetazione e pulizia dei terreni incolti mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa costituire pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica o che possa essere veicolo o accrescere il pericolo di incendio;
 - e) escavazione, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, al fine di favorire il regolare deflusso delle stesse, evitando il riversamento sulla sede stradale;
 - f) adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi, in conformità alle prescrizioni contenute nel nuovo codice della strada.
2. I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi latitanti le strade dovranno essere eseguiti **entro e non oltre il 30 giugno 2019**.
3. Gli interventi di cui ai precedenti punti a),b),c),d) e f) devono essere effettuati ciclicamente o, comunque, quando se ne ravvisi la necessità, in modo da assicurare costantemente le esigenze di sicurezza dei luoghi e di igiene pubblica.
4. In caso d'inadempienza degli obbligati entro il termine fissato dalla presente ordinanza, senza ulteriore avviso, si procederà all'esecuzione d'ufficio dei predetti interventi, con rivalsa delle spese e degli oneri sostenuti a carico dei proprietari. Se l'obbligato non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, il Comune procederà alla riscossione coattiva secondo la legislazione vigente.
5. I controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dalla Polizia Municipale e dall'Ufficio tecnico comunale sulle strade comunali e vicinali ad uso pubblico, dalla Polizia Provinciale e dal personale addetto al servizio di Polizia Stradale sulle strade provinciali, e, in generale, da tutti gli Agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada, in collaborazione con gli Uffici Comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

Ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni, anche penali, previste dalla legislazione vigente, l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 29, 31 e 33 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nonché, negli altri casi, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'irrogazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel caso in cui più persone concorrano nella violazione, ai sensi dell'art. 197 del nuovo codice della strada, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.

RAMMENTA ALTRESI'

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

AVVERTE

(ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90)

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al T.A.R. Campania – sezione Salerno- entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale, sig. Paolo Iuzzolino;
- che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione di copia all'albo pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.

La presente ordinanza:

- viene pubblicizzata su tutto il territorio Comunale attraverso tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale;
- viene trasmessa al Comandante della Polizia municipale, al Responsabile dell'Area Tecnica comunale, alla locale stazione dei Carabinieri, alla stazione dei Carabinieri Forestali di Buccino, per i provvedimenti di rispettiva competenza.



IL SINDACO

dott. Nicola Padula

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

Che la presente ORDINANZA è stata affissa all'Albo Pretorio on-line E.SITO WEB,
Legge n. 69 del 18.06.2009 art.32 comma 1, il giorno 03/06/2019 per rimanervi per
-15 giorni - così come previsto dal regolamento comunale approvato con delibera
di C.C. n. 23/2010 (salvo diversa disposizione).

San Gregorio Magno, li 03/6/2019

IL RESPONSABILE

Feancesco Saracino

